

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 1

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Proroga dei termini

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 luglio 2006.

Art. 2

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 2006

Galan

INDICE

Art. 1 - Proroga dei termini

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 gennaio 2006, dove ha acquisito il n. 113 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Sernagiotto, Manzato, Cortelazzo, De Boni e Laroni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 17 gennaio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Guido Trento, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2006, n. 1179.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto con legge regionale n. 17/1996 ha realizzato la propria pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una oculata regolamentazione del prelievo venatorio.

La validità del piano faunistico venatorio regionale ha conosciuto alcune proroghe di cui l’ultima, in ordine di tempo, è stata disposta con legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4.

Tale intervento legislativo proroga la validità del vigente piano al 31 gennaio 2006.

Tenuto conto che la Giunta regionale non ha finora presentato la proposta di nuovo piano faunistico venatorio regionale, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 50/1993 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, risulta necessario proporre l’ulteriore proroga del vigente piano.

Al fine di dare un tempo ragionevole all’esecutivo per espletare le relative procedure di elaborazione e di proposta, l’articolo 1 della presente proposta indica una proroga fino al 31 luglio 2006.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca